

## STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Musìva APS

### COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

#### ART. 1)

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Musìva". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale" (*in sigla APS*) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

#### ART. 2)

1. L'Associazione ha sede legale a Lugnano in Teverina (TR) in Via Umberto I n° 22 e ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

#### ART. 3)

1. L'Associazione non ha fini di lucro.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 4)

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione si propone di organizzare attività culturali, artistiche, di integrazione e di interesse sociale; di salvaguardare l'ambiente e le risorse naturali, culturali e turistiche del territorio; di promuovere la riflessione sull'attualità e sui temi e i valori della libertà, della democrazia, della pace, della nonviolenza e dell'intercultura.
2. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del CTS. In particolare:
  - a. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  - b. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- c. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - d. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
3. Allo scopo di realizzare le sue finalità, l'Associazione potrà:
- a. sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
  - b. attivare corsi e laboratori con offerta formativa differenziata, con l'intento di realizzare un percorso educativo volto al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di ogni genere;
  - c. organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
  - d. promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
  - e. promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
  - f. promuovere l'attività del laboratorio teatrale come strumento di educazione ai sentimenti e alla solidarietà attraverso la compartecipazione e lo sviluppo dell'espressione corporea e delle capacità mentali e mnemoniche;
  - g. promuovere lo studio delle lingue come strumento di educazione alla diversità e di valorizzazione culturale;
  - h. farsi promotrice avanti a qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
  - i. coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, anche a livello internazionale;
  - j. collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché a organismi, movimenti e associazioni coi quali condivide gli scopi istituzionali.
4. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
5. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.
6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **ART. 5)**

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 6)**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 7)**

1. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
  - b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

#### **ART. 8)**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
2. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
4. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno quindici giorni possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

#### **ART. 9)**

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
  - a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
  - b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
3. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
4. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### **ART. 10)**

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

#### **ART. 11)**

1. Lo status di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
3. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
  - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
  - c. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso.
4. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e comunicate ai soggetti interessati.

5. Il socio espulso può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, tramite lettera raccomandata, pec o mail indirizzate al presidente dell'Associazione. Il ricorso sarà discusso nella successiva Assemblea dei Soci.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 12)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a. L'Assemblea dei Soci;
  - b. Il Consiglio Direttivo;
  - c. Il Presidente;
  - d. Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;

### **ART. 13)**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno quindici giorni nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.
3. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
  - a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  - b. eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
  - c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
  - d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;
  - g. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
4. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
  - a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
  - b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, almeno 5 giorni prima, in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

### **ART. 14)**

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno

per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
5. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

#### **ART. 15)**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
2. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto in seconda convocazione.
3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

#### **ART. 15 bis)**

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

#### **ART. 16)**

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo

comma, del Codice civile.

**ART. 17)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per due esercizi.
2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
3. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

**ART. 18)**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

**ART. 19)**

1. Il Consiglio Direttivo:
  - a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
  - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  - e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  - f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
  - g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  - h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
  - j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
  - k. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

**ART. 20)**

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

**ART. 21)**

1. Al Presidente dell'Associazione compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci e resta in carica per due esercizi, con possibilità di rielezione.
3. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
5. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
6. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

**ART. 22)**

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

**ART. 23)**

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico (conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017), è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
4. L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo

contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. L'Organo di Controllo, dura in carica due esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

## **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 24)**

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
  - a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
  - b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
  - b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
  - c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
  - e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
  - f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
  - g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
  - i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

### **ART. 25)**

1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

## **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

### **ART. 26)**

1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali: Libro degli associati, Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, Libro delle adunanze e delle deliberazioni

degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

2. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata, attraverso qualsiasi mezzo scritto, con un preavviso di almeno quindici giorni.

#### **ART. 27)**

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il trenta aprile.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi e entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
3. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

#### **ART. 28)**

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 29)**

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### **ART. 30)**

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 31)**

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

**FIRMA**

Enrico Poggi  
Dino Telli  
Paolo Zucchi  
Luigi Semerari  
Irene Nacci